

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Getto pericoloso di cose

La decisione

Getto o versamento di cose – Ambientazione – Molestia olfattiva – Responsabilità omissiva – Posizione di garanzia – Obblighi di custodia
(Art. 674, 40 cpv. c.p.)

Non è configurabile il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) a carico di chi accudisce una colonia felina, poiché il semplice accudimento di gatti randagi non determina l'assunzione di una posizione di garanzia rilevante ai sensi dell'art. 40 cpv., dal momento che i felini che compongono la colonia sono liberi per definizione e il "tutor" della colonia non ne acquista la detenzione, né possiede il potere giuridico di controllo necessario ad impedire che producano deiezioni o altre esalazioni maleodoranti. Inoltre, ai fini della tipicità della fattispecie contravvenzionale, il giardino privato di proprietà esclusiva non è suscettibile nella nozione di «luogo di comune o altrui uso», restando estraneo al perimetro dell'ambientazione tassativamente richiesta dalla norma incriminatrice.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 luglio 2026 (ud. 12 giugno 2026), n. 27109
– CASA, *Presidente* – NATALINI, *Estensore*

L'art. 674 c.p. tra tipicità e responsabilità omissiva: il caso dei gatti randagi

Il presente contributo, prendendo spunto da una recente sentenza della Corte di cassazione, analizza gli spazi di configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. in relazione alle deiezioni maleodoranti di gatti randagi, soffermandosi, in particolare, sulle questioni problematiche sottese al presupposto tipico dell'«ambientazione», alla nozione di «molestia olfattiva» e alla possibilità di riconoscere, in capo al «tutor» della colonia felina, una posizione di garanzia e obblighi di custodia rispetto ai gatti accuditi.

Article 674 of the Italian Criminal Code at the crossroads of actus reus and omissive liability: the case of stray cats.

This contribution, drawing on a recent judgment of the Italian Supreme Court of Cassation, examines the scope for establishing the contravention provided for under Article 674 of the Italian Criminal Code in relation to foul-smelling excreta produced by stray cats. Particular attention is devoted to the issues arising from the constituent requirement of «environmental settings», «odour nuisance» and from the possibility of attributing to the «tutor» of a feline colony a duty to protect and a duty of care and custody in respect of the cats.

SOMMARIO: 1. Il caso di specie e le relative questioni giuridiche. – 2. Sulla configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. – 2.1. In particolare, l'ipotesi di «getto» o «versamento» di cose. Il presupposto dell'«ambientazione». – 2.2. La nozione di «molestia olfattiva». – 2.3. La convertibilità dell'art. 674 c.p. nella corrispondente fattispecie omissiva impropria. – 2.3.1. L'insussistenza di una posizione di

garanzia in capo al “*tutor*” della colonia felina. – 2.3.2. Le differenze etologiche e giuridiche in tema di obbligo di custodia di animali pericolosi. – 3. Riflessioni conclusive. Tutela degli animali *vs* incolumità pubblica: un rapporto in via di ridefinizione?

1. *Il caso di specie e le relative questioni giuridiche.* La Suprema corte è stata di recente chiamata a pronunciarsi in ordine alla configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. in forma omissiva, con riferimento al caso di una donna che, per oltre un anno, aveva spontaneamente accudito una colonia di gatti randagi, provvedendo alla loro alimentazione e al loro ricovero, nonché alla loro sterilizzazione e alle cure veterinarie. Secondo l’ipotesi accusatoria, tale condotta avrebbe contribuito a provocare il versamento di deiezioni maleodoranti, così come l’abbandono di scarti di cibo e di acqua stagnante, all’interno del giardino privato della parte civile. La donna, in primo grado, veniva ritenuta colpevole della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., e perciò condannata alla pena dell’ammenda, mentre veniva assolta dai reati di cui agli artt. 81 e 650 c.p.¹. La Corte di cassazione, nella sentenza in commento, ha affrontato e risolto, in particolare, due questioni: la prima concerne la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. in forma omissiva impropria, per il tramite della clausola di equivalenza di cui all’art. 40 cpv., e, dunque, la correlata possibilità di riconoscere in capo al “*tutor*” della colonia felina una posizione di garanzia rispetto ai comportamenti potenzialmente pericolosi (*i.e.* molesti) dei gatti randagi a danno di terzi; la seconda, invece, riguarda l’eventuale estensione al caso di specie dei principi giurisprudenziali formati in materia di omessa custodia di animali pericolosi *ex* art. 672 c.p.

¹ Nel 2021 – anno dello svolgimento dei fatti contestati – il Sindaco del Comune del *locus commissi delicti* aveva emanato un’ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, contenente il divieto di alimentare gli animali randagi, al fine di contrastare il degrado e l’insalubrità in ambito cittadino ricollegabile al fenomeno del randagismo. Tale provvedimento è posto alla base del reato di cui all’art. 650 c.p., rispetto al quale il giudice di prime cure assolve l’imputata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, sulla scorta del fatto che l’ordinanza sindacale prevedeva una sanzione autonoma in via amministrativa per chi non ne avesse osservato le disposizioni, con la conseguenza che la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. assumeva carattere sussidiario rispetto all’illecito amministrativo. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. abbia carattere sussidiario e sia pertanto applicabile soltanto quando il fatto non sia previsto come reato da altra specifica disposizione, ovvero allorché il provvedimento inosservato non sia munito di un proprio autonomo meccanismo sanzionatorio. Cass., Sez. III, 15 febbraio 2019, n. 25322, Rv. 276005-1; conf. Cass., Sez. I, 19 aprile 2016, n. 44126, Rv. 268288-01; Cass., Sez. I, 25 ottobre 2005, n. 43398, Rv. 232745-01; Cass., Sez. I, 7 dicembre 1999, n. 1711, Rv. 215341; Cass., Sez. I, 23 febbraio 1998, n. 3759, Rv. 210121-01.

Nel risolvere negativamente entrambe le questioni, la Suprema corte svolge un'attenta analisi della struttura costitutiva della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., soffermandosi in particolare sul presupposto di tipicità dell'«ambientazione», dopodiché procede a vagliare la natura della relazione che si instaura tra il “*tutor*” della colonia felina e i gatti che la compongono, nonché ad evidenziare le differenze etologiche che intercorrono tra cani e gatti e che rendono non applicabili rispetto a questi ultimi gli obblighi di custodia di cui all'art. 672 c.p. Tali questioni saranno oggetto di specifica e ulteriore trattazione nel prosieguo di questo contributo.

2. *Sulla configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p.* Tra i motivi di ricorso per cassazione, l'imputata deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 40 cpv. e 674 c.p., sulla scorta del fatto che non sussista alcuna posizione di garanzia da cui scaturisca l'obbligo di custodia dei felini e che, in ogni caso, non sia stato integrato il presupposto costitutivo dell'«ambientazione» richiesto dalla fattispecie di esame. La Suprema corte ritiene fondata tale doglianza e, pertanto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Alla base della decisione dei giudici di cassazione vi è un'attenta analisi della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. sotto il profilo della sua tipicità e della sua convertibilità nella corrispondente fattispecie omissiva impropria per il tramite della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv., analisi che presuppone e richiede una puntuale ricognizione degli elementi strutturali del reato. Occorre innanzitutto premettere che il reato in esame, rubricato «Getto pericoloso di cose», è collocato nel Titolo I («Delle contravvenzioni di polizia») del Libro III («Delle contravvenzioni in particolare») del nostro codice penale². L'interesse tutelato dalla norma è quello dell'incolumità pubblica e, più specificamente, «l'interesse di prevenire pericoli più o meno gravi alle persone, dipendenti dal getto o versamento di cose atte ad offendere, molestare od imbrattare e dalla emissione di gas, vapori o fumi atti a cagionare tali effetti»³. Con riferimento al soggetto attivo, si tratta di un reato comune, che può essere commesso da «chiunque». Dal punto di vista oggettivo, la norma contempla due fattispecie di reato, tra loro distinte ed

² SILVESTRI-TRIPICCIÓN, sub art. 674, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2022, vol. III, 90 ss.

³ SABATINI, voce *Incolumità pubblica (contravvenzioni concernenti la)*, in *Nss. Dig. it.*, 1962, vol. VIII, 573.

autonome⁴: nella prima parte della disposizione è fatto divieto di gettare o versare, in un luogo pubblico o in un luogo privato di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone; nella seconda parte, invece, è fatto divieto di provocare emissioni di gas, vapori o fumi, atti a produrre gli effetti poc'anzi menzionati, nei soli casi non consentiti dalla legge. La sanzione prevista in entrambi i casi è l'arresto fino ad un mese, ovvero l'ammenda fino a duecentosei euro, ed è da escludersi che si configuri un'ipotesi di concorso di reati nel caso in cui, in un unico contesto d'azione (od omissione), risultino integrate ambedue le fattispecie⁵. Trattasi di un reato di pericolo⁶, dal momento che la norma non richiede che si sia effettivamente verificato un nocumento a danno di terzi, essendo sufficiente l'idoneità della condotta ad offendere imbrattare o molestare persone, attentando al bene giuridico dell'incolumità pubblica⁷. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, si richiede che il comportamento pericoloso sia attribuibile quantomeno a titolo di colpa, a nulla rilevando i motivi e il fine perseguiti dall'agente, ma non potendosi nemmeno procedere ad un'imputazione in virtù della mera constatazione dell'elemento materiale⁸. Infine, per quanto concerne la consumazione del reato, lo stesso ha di regola carattere istantaneo⁹,

⁴ Per la giurisprudenza si tratta invero di un unico reato, dal momento che l'emissione di gas, vapori o fumi costituisce una *species* del più ampio *genus* rappresentato dalla condotta di getto o versamento di cose. Cfr. Cass., Sez. III, 6 ottobre 2020, n. 33817, Rv. 280797-01; conf. Cass., Sez. III, 13 luglio 2011, n. 37495, Rv. 251288; Cass., Sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845, Rv. 240767.

⁵ SILVESTRI-TRIPICCIÓN, sub art. 674, cit., 92.

⁶ In dottrina e in giurisprudenza si è a lungo dibattuto circa la soglia di rilevanza della condotta con riferimento all'ipotesi di emissioni nocive, discutendosi se la norma in esame contenga un pericolo "presunto" o "concreto". Per un primo indirizzo, perché sia integrata la fattispecie di cui alla seconda parte dell'art. 674 c.p. è sufficiente che le emissioni superino i limiti di nocività fissati dalla legge (cfr. Cass., Sez. I, 14 marzo 2002, n. 23066, Rv. 221653); per un secondo indirizzo, invece, anche in caso di superamento dei limiti di legge, è necessario un accertamento giudiziale in concreto della nocività delle emissioni da effettuarsi mediante perizia (cfr. Cass., Sez. III, 9 gennaio 2009, n. 15707, Rv. 243431). La giurisprudenza di legittimità più recente sembra avallare questo secondo orientamento: cfr., da ultimo, Cass., Sez. III, 5 giugno 2024, n. 31114, Rv. 286683-01. In ogni caso, l'evento pericoloso legato alle emissioni nocive non si ha solo con il superamento dei limiti fissati dalla legge, ma anche nei casi in cui sia oltrepassata la soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. (Cass., Sez. III, 22 novembre 2016, n. 14467, Rv. 269326-01; conf. Cass., Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 12019, Rv. 262710-01; Cass., Sez. III, 3 luglio 2014, n. 45230, Rv. 260980-01).

⁷ Cfr. Cass., Sez. III, 6 ottobre 2020, n. 33817, cit.; conf. Cass., Sez. III, 18 ottobre 2019, n. 48406, Rv. 278259-01.

⁸ Cass., Sez. I, 30 agosto 1996, n. 8148, Fragni.

⁹ Cass., Sez. I, 13 novembre 1997, n. 2598, Rv. 209960.

perfezionandosi nel momento in cui viene gettata, versata o immessa la cosa; la contravvenzione assume natura solo eventualmente permanente, laddove vi sia la ripetizione continuativa di più atti molesti, come avviene, in particolare, nell'ambito di attività economiche produttivo-industriali che comportano l'emissione prolungata di fumi e gas¹⁰.

2.1. *In particolare, l'ipotesi di «getto» o «versamento» di cose. Il presupposto dell'«ambientazione».* Nella sentenza in commento, oggetto dell'imputazione contenuta nell'editto accusatorio è la sola ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 674 c.p., a nulla rilevando le emissioni di gas, vapori o fumi. Tale fattispecie – la cui condotta consiste nel gettare (solidi)¹¹, o nel versare (liquidi o polveri)¹², e che, come si vedrà *infra*, può estrinsecarsi anche in forma omissiva – presuppone un requisito di c.d. ambientazione, vale a dire che il fatto è tipico solo se si verifica «in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso». La nozione di «luogo di pubblico transito» include non solo il luogo pubblico *stricto sensu* inteso, ma anche quello soggetto a servitù di transito, nonché le vie d'acqua, come i canali e i porti¹³. Per «luogo privato ma di comune o di altrui uso» si intende, invece, qualsiasi luogo che non sia di uso esclusivo del soggetto agente¹⁴. Nel caso di specie, difetta proprio tale presupposto ambientale, essendo stato accertato in fase istruttoria che ad essere stato lordato dalle deiezioni dei felini non è stato un luogo di pubblico transito, come poteva essere la via pubblica in cui l'imputata aveva allestito il punto-cibo, bensì il giardino della parte civile, luogo privato *tout court* a cui i terzi – men che meno l'imputata – non potevano avere accesso. Pertanto,

¹⁰ Cass., Sez. III, 9 novembre 2016, n. 1301, Rv. 269413-01.

¹¹ Il verbo «gettare» rimanda all'azione di lanciare qualcosa in un determinato luogo: data questa connotazione semantica, che parrebbe riferirsi alle sole cose “*quae tangi possunt*”, in giurisprudenza ci si è a lungo interrogati sulla possibilità di applicare l'art. 674 c.p. anche all'ipotesi di emissione e propagazione di onde elettromagnetiche. Per tutte, cfr. Cass., Sez. III, 26 settembre 2008, n. 36845, Rv. 240769, che dà conto in maniera puntuale del dibattito giurisprudenziale intorno a tale questione.

¹² Sull'inclusione della condotta di diffusione di polveri nell'atmosfera nella nozione di «getto o versamento», cfr. Cass., Sez. III, 19 dicembre 2002, n. 2924, in *Cass. Pen.*, 2003, 3423.

¹³ SABATINI, voce *Incolunità pubblica*, cit., 578.

¹⁴ *Ibid.* La Corte di cassazione ha specificato che l'«altrui uso», cui si riferisce l'art. 674 c.p., può consistere in qualsiasi legittima facoltà – spettante ad un soggetto diverso dall'agente e derivante da un diritto soggettivo esclusivo, ovvero da un diritto *in re aliena*, o da un'obbligazione, o anche da una mera condiscendenza da parte del titolare del diritto – di avvalersi del luogo per qualsiasi bisogno. Cfr. Cass., Sez. I, 15 maggio 1990, n. 6939, in *Cass. Pen.*, 1991, 1982.

accertata l'assenza di un elemento costitutivo della fattispecie, la Suprema corte dichiara insussistente il reato sotto il profilo della tipicità.

2.2. *La nozione di «molestia olfattiva»*. Affinché l'ipotesi contravvenzionale in esame possa dirsi integrata sul piano della tipicità, è altresì necessario che il getto od il versamento abbia ad oggetto cose «atte a offendere o imbrattare o molestare persone». Dunque, occorre innanzitutto rilevare come non si configuri il reato, quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbia ad oggetto esclusivamente cose e non persone, come avviene, ad esempio, nel caso di sversamento di liquami che abbia per effetto il danneggiamento di culture private, senza riverberi nocivi sulle persone¹⁵. Per quanto concerne il significato dei termini che descrivono la condotta dannosa, il verbo «offendere» si riferisce alla provocazione di qualsiasi lesione giuridica diversa dall'imbrattamento o dalla molestia¹⁶; il verbo «imbrattare» è da intendersi come sinonimo di lordare, sporcare, insudiciare, macchiare, impiasticciare, imbozzimare, non solo l'epidermide della persona, ma tutto il suo aspetto esteriore, inclusi i suoi vestiti¹⁷; infine, il verbo «molestare», secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con riferimento ai reati di cui agli artt. 612-*bis* e 660 c.p., significa alterare in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona normale¹⁸. L'idoneità della cosa gettata, o versata, a molestare terzi – *i.e.* a recare disagio, fastidio o disturbo, ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano – dev'essere accertata dal giudice in relazione alla natura della cosa e alla concreta modalità esecutiva della condotta¹⁹. Nel caso di specie, la condotta lesiva contestata alla ricorrente è quella della «molestia

¹⁵ Così: Cass., Sez. III, 27 aprile 2017, n. 19968, Rv. 269767; conf. Cass., Sez. III, 10 giugno 2010, n. 35885, Rv. 247612. Viceversa, è ritenuta configurabile la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., ove il danneggiamento di cose provochi indirettamente una molestia anche alle persone. Più di recente, Cass., Sez. III, 25 febbraio 2021, n. 7397, in *ilQG*, 2021; conf. Cass., Sez. III, 26 ottobre 2006, n. 35885, Rv. 235534.

¹⁶ SILVESTRI-TRIPICCIÓN, sub *art. 674*, cit., 94.

¹⁷ Cass., Sez. III, 7 febbraio 1962, n. 2513, in *Cass. Pen. mass.*, 1962, 11.

¹⁸ Corte cost., 11 giugno 2014, n. 172, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 8, 931. SILVESTRI-TRIPICCIÓN, ult. cit. ritengono che l'ipotesi di molestia sia integrata ogniqualvolta il getto o il versamento non sia idoneo ad offendere o imbrattare, ma sia comunque atto a «turbare più o meno gravemente, in modo giuridicamente apprezzabile, la tranquillità o la quiete delle persone».

¹⁹ Cass., Sez. III, 11 aprile 2023, n. 14963, in *D&G (online)*, 2022, con nota di Ievolella; conf. Cass., Sez. III, 9 aprile 2015, n. 49983, Rv. 265399; Cass., Sez. I, 4 novembre 1986, n. 12261, in *Riv. Pen.*, 1987, 437.

olfattiva», che, secondo la giurisprudenza di legittimità, si configura nei casi di esalazioni maleodoranti prodotte da animali rinchiusi in stalle o in gabbie, ovvero promananti da escrementi di un numero rilevante di animali²⁰, o ancora dovute alla presenza di un cospicuo numero di cani e gatti tenuti in condizioni di sporcizia²¹. Nella vicenda giudiziaria di cui si è occupata la Suprema corte l'imputata era accusata, nello specifico, di avere, per il tramite della somministrazione di cibo alla colonia di gatti randagi, provocato il versamento di deiezioni animali, nonché l'abbandono di scarti di cibo e di acqua stagnante, da cui provenivano odori sgradevoli, molesti e pericolosi, dal punto di vista igienico-sanitario, per l'incolumità della parte civile denunciante.

2.3. *La convertibilità dell'art. 674 c.p. nella corrispondente fattispecie omissiva impropria.* Sia il verbo «gettare» sia il verbo «versare» rimandano, *prima facie*, all'idea di una condotta attiva, che si concretizza in un lancio o in un versamento di cose *de loco ad locum*. Proprio in virtù della portata semantica dei termini impiegati nella norma, l'orientamento giurisprudenziale più risalente escludeva che la contravvenzione in esame potesse essere integrata mediante una condotta omissiva²²; nel tempo, tuttavia, l'indirizzo della Suprema corte è mutato, giungendosi ad affermare che il reato di getto o di versamento è configurabile sia in forma omissiva sia in forma commissiva mediante omissione²³, ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi dall'omissione, dolosa o colposa, del soggetto che ha l'obbligo giuridico di evitarlo²⁴. Ovviamente, perché possa aversi conversione *ex art. 40 cpv.*, è necessario che l'agente sia gravato dell'obbligo giuridico di impedire la verifica del getto o del versamento molesto e che, quindi, rispetto alla potenziale fonte di pericolo, assuma in concreto una posizione di garanzia²⁵.

²⁰ Cass., Sez. I, 29 novembre 1995, n. 678, Rv. 203793.

²¹ Cass., Sez. III, 23 gennaio 2025, n. 2795, Bonavita; conf. Cass., Sez. III, 3 luglio 2014, n. 45230, Rv. 260980-01; Cass., Sez. I, 15 novembre 1993, n. 10336, Rv. 197894-01.

²² Cass., Sez. I, 26 gennaio 1995, Di Fabio, in *Cass. Pen.*, 1996, 1431; Cass., Sez. VI, 2 ottobre 1985, n. 8449, *ibid.*, 1988, 1020.

²³ Sulla categoria dei reati omissivi impropri, si vedano FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019, 627 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2012, 214 ss.

²⁴ Cass., Sez. III, 6 novembre 2014, n. 49213, in *Amb. e svil.*, 2015, 5, 323; conf. Cass., Sez. III, 17 aprile 2009, n. 16286, Rv. 243455.

²⁵ SILVESTRI-TRIPICCIÓN, ult. cit.

Guardando alla casistica giurisprudenziale, ciò avviene per lo più nel contesto economico-industriale, dove i titolari e gli amministratori di ditte e aziende sono tenuti ad assumere tutte le cautele necessarie ad evitare che la loro attività produttiva provochi l'immissione nell'ambiente circostante di polveri, fumi, liquami, rifiuti, o altri materiali comunque denominati, potenzialmente nocivi per la salute pubblica²⁶. In questi casi, l'obbligo giuridico di impedire l'evento deriva da una precedente attività pericolosa, comunque autorizzata, inserita nell'ambito produttivo, della cui corretta gestione sono senz'altro chiamati a rispondere gli imprenditori o gli amministratori responsabili dell'attività economica. Si è riconosciuta la configurabilità della forma omissiva impropria della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. anche in ambito privatistico e, in particolare, *sub specie* di mancato impedimento di molestie olfattive derivanti da esalazioni maleodoranti di animali, nei casi in cui tra il soggetto agente e la fonte di pericolo intercorra una relazione qualificata di custodia (o di utilizzazione), tale da fondare l'obbligo giuridico di protezione²⁷. La Suprema corte ha chiarito che la relazione qualificata tra persona ed animale non presuppone necessariamente un rapporto di proprietà in senso civilistico, essendo sufficiente una situazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto²⁸. Ciò appurato, il nodo nevralgico da sciogliere nella vicenda giudiziaria che qui ci occupa è quello di capire se tra colui che assume la volontaria gestione di una colonia felina (c.d. *tutor*) e i gatti randagi si instauri una relazione qualificata da cui poi deriva un obbligo di custodia e protezione.

2.3.1. *L'insussistenza di una posizione di garanzia in capo al "tutor" della colonia felina.* Secondo la valutazione del giudice di prime cure – che, peraltro, ha provveduto a dare una qualificazione giuridica al fatto enunciato nell'imputazione, posto che *ivi* non si faceva menzione alcuna della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. –, la ricorrente sarebbe stata gravata dell'obbligo di impedire che gli animali da lei accuditi producessero deiezioni e esalazioni maleodoranti, in virtù di una supposta posizione di garanzia fattualmente acquisita con l'accudimento volontario e spontaneo della colonia

²⁶ Cass., Sez. III, 3 luglio 2023, n. 39196, in *Amb. e svil.*, 2023, 11, 687; conf. Cass., Sez. II, 1° ottobre 2020, n. 4633, Rv. 280569-01; Cass., Sez. III, 17 aprile 2009, n. 16286, cit.; Cass., Sez. III, 7 novembre 2007, n. 6419, Rv. 239058-01.

²⁷ Cass., Sez. III, 31 luglio 2008, n. 32063, Rv. 240832.

²⁸ Cass., Sez. IV, n. 51448, 17 ottobre 2017, Rv. 271329-01.

felina. Per la Suprema corte tale ricostruzione argomentativa è errata, dal momento che i gatti randagi sono, per definizione legale e per caratteristiche etologiche²⁹, liberi e privi di padrone, ragione per cui il “*tutor*” della colonia, per quanto provveda a foraggiarli ed accudirli, non instaura con essi alcun rapporto qualificato, nemmeno nella più semplice forma di mera detenzione. Dunque, lo stesso non può ritenersi gravato di una specifica posizione di garanzia che gli attribuisca adeguati ed effettivi poteri funzionali ad impedire che la fonte di pericolo, sottoposta alla sua custodia, provochi eventi lesivi nei confronti di terzi³⁰. D'altronde, in questo e analoghi casi, la sorgente da cui può derivare la situazione di pericolo non rientra nella sfera di signoria del “*tutor*” della colonia felina, il quale non ha la possibilità, né giuridica né materiale, di intervenire per evitare che un numero, per di più indefinito, di gatti randagi imbratti o molesti persone che si trovano in luoghi di pubblico transito, o, financo, in luoghi privati ma di comune o di altrui uso. Dunque, nella vicenda giudiziaria in esame, non solo mancava una fonte idonea a fondare l'obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo – non potendosi peraltro ascrivere questa ipotesi nemmeno all'ambito della *negotiorum gestio*³¹, posto che i gatti randagi sono privi di proprietario specificamente individuato o individuabile e, pertanto, il “*tutor*” di colonia felina non agisce nell'interesse di alcuno –, ma, anche ove vi fosse stata tale fonte, in virtù del tradizionale adagio *ad impossibilia*

²⁹ L'art. 2, co. 10 L. 281/1991 utilizza l'espressione «colonie di gatti che vivono in libertà», definizione ripresa proprio dalla Regione Calabria nella L. regionale 3 ottobre 2023, n. 45, all'art. 2, co. 1, lett. i).

³⁰ Infatti, perché si delinei una posizione di garanzia in capo ad un determinato soggetto, devono sussistere le seguenti quattro condizioni concorrenti: a) presenza di un bene giuridico che necessiti di protezione, poiché il titolare dello stesso non è in grado di tutelarlo da solo; b) esistenza di una fonte giuridica che determini la necessità di tutela; c) necessità che tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; d) circostanza che tali persone siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano loro riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare la verifica dell'evento lesivo. Cfr. STRANO LIGATO, sub art. 40, in *Commentario breve al Codice Penale*, a cura di Forti-Seminara-Zuccalà, Milano, 2017, 262. In giurisprudenza, Cass., Sez. IV, 21 maggio 1998, n. 1998, in *Cass. Pen.*, 2000, 40; conf. Cass., Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, in *Dir. prat. lav.*, 2011, 2, 106.

³¹ Sulla possibilità di ricomprendere la *negotiorum gestio* tra le fonti dell'obbligo giuridico di cui all'art. 40 cpv., in una prospettiva evolutiva rispetto alla tradizionale formulazione della c.d. teoria del trifoglio, cfr. CARACCIOLI, voce *Omissione (dir. pen.)*, in *Nss. Dig. it.*, 1965, vol. XI, 896 ss. Per un'analisi dell'istituto dalla prospettiva del diritto civile, si vedano CALVO, *La gestione spontanea delle situazioni soggettive altrui (contributo allo studio della negotiorum gestio)*, in *Corr. giur.*, 2016, 654 ss.; MONTECCHIARI, *La gestione di affari altrui nel sistema delle fonti legali delle obbligazioni*, in *Studi in onore di Antonino Cataudella*, Napoli, 2013, 1467 ss.; SIRENA, *La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e retribuzione del profitto*, Torino, 1999, *passim*.

*nemo tenetur*³², non sarebbe stato esigibile chiedere alla ricorrente di introdursi nel giardino privato della parte civile per bonificarlo dalle deiezioni lasciate dai felini. In questo senso, la Suprema corte afferma che la “cura” dei gatti randagi non equivale alla “custodia” degli stessi, da cui si può ricavare il principio generale in forza del quale dal compimento volontario di un’attività socialmente meritoria non deriva automaticamente l’assunzione di una posizione di garanzia penalmente rilevante, anche perché, altrimenti, si produrrebbe l’effetto paradossale di disincentivare quella determinata condotta positiva. I giudici di legittimità evitano questa eterogenesi dei fini attraverso il ricorso alla categoria della signoria di fatto sulla fonte del pericolo: essendo il “tutor” della colonia felina sprovvisto dei poteri giuridici e materiali atti ad impedire l’evento lesivo, non potendo esercitare alcun controllo sui movimenti e sui comportamenti dei gatti, egli non può essere ritenuto responsabile per le molestie eventualmente provocate dagli stessi a danno di terzi. Ciò che, però, a nostro avviso, finisce per mancare nell’argomentazione della Suprema corte è l’individuazione del confine concreto tra cura e custodia: in altre parole, ci si chiede quando, dal punto di vista fattuale, la relazione materiale tra soggetto e animale supera la soglia del mero accudimento e diviene un rapporto qualificato, con conseguente presa in carico della fonte di pericolo. Il *discrimen* è abbastanza chiaro sul piano astratto, ma risulta più opaco e sfumato sul piano concreto, dove ben potrebbero configurarsi ipotesi di “tutor” di colonie feline che, attraverso la loro condotta accudente (somministrazione quotidiana di cibo e acqua, predisposizione di ricoveri, cure veterinarie, sterilizzazione, organizzazione degli spazi, ...), incidono in maniera così significativa sulla vita dei gatti da renderli di fatto dipendenti dall’uomo. Si dovrebbe quindi considerare che la libertà dell’animale non è necessariamente incompatibile con una signoria di fatto dell’uomo sulla fonte di rischio: il problema – rimasto irrisolto anche dopo questa pronuncia – è quello di stabilire quale sia il *quid pluris* concretamente verificabile che trasformi il semplice accudimento in una relazione qualificata penalmente rilevante ex art. 40 cpv. In altri termini, appurato che è giuridicamente scorretto sostenere che il “tutor” della colonia felina assume la posizione di garante dei gatti che la compongono in ragione del solo accudimento, bisogna evitare di cadere nell’estremismo opposto,

³² Cfr. Cass., Sez. IV, 19 gennaio 2005, n. 1238, in *Giur. it.*, 2005, 1489.

ovverosia quello di affermare che lo stesso non è *mai* garante degli animali che cura. Come sempre, dunque, *in medio stat virtus*.

2.3.2. *Le differenze etologiche e giuridiche in tema di obbligo di custodia di animali pericolosi*. Altrettanto errato dal punto di vista dell'argomentazione logico-giuridica è equiparare, come ha fatto il giudice di prime cure, la posizione del “*tutor*” della colonia felina a quella del detentore di animali pericolosi, che, ai sensi dell'art. 672 c.p., risponde dell'illecito amministrativo di «Omessa custodia e mal governo di animali», ove lasci liberi, o non custodisca con le dovute cautele, o, ancora, affidi a persona inesperta, gli animali pericolosi in suo possesso³³. Infatti, per quanto la Suprema corte abbia specificato che sono da considerarsi pericolosi, «non soltanto gli animali in cui la ferocia è caratteristica naturale e istintiva, ma tutti quelli che, sebbene domestici, possono divenire pericolosi in determinati casi e determinate circostanze»³⁴, tra i quali è da annoverarsi certamente il cane, che, di regola, è mansueto e innocuo, ma la cui pericolosità dev'essere accertata in concreto considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento determinante sul suo comportamento³⁵, la giurisprudenza formatasi in materia di responsabilità colposa per le lesioni provocate a terzi da canidi non può estendersi ai felini³⁶, dal momento che questi, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza in commento, non sono animali pericolosi ai sensi e per gli effetti dell'art. 672 c.p. Sul punto, ci sia concesso confutare e rettificare alcuni passaggi dell'argomentazione portata avanti dai giudici di legittimità: infatti, sotto il profilo etologico, non sembra giustificato desumere dalla natura felina, in termini assoluti e astratti, l'impossibilità che un singolo esemplare possa assumere la qualificazione di animale pericoloso ai sensi dell'art. 672 c.p. Così come i cani sono di regola mansueti e docili, ma, in determinate condizioni di *stress*, nervosismo, paura, o insofferenza, possono manifestare comportamenti aggressivi, anche nei confronti degli esseri umani, allo stesso modo, i felini – che, d'altra parte, sono biologicamente dotati di artigli taglienti e denti aguzzi –

³³ SILVESTRI-TRIPICCIÓN, sub *art. 672*, in *Codice penale*, cit., 87 ss.

³⁴ Cass., Sez. IV, 29 marzo 2016, n. 12690, in *Fam. e dir.*, 2016, 6, 626.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Cfr. Cass., Sez. IV, 2 aprile 2025, n. 15701, Rv. 287982-01; conf. Cass., Sez. IV, 17 ottobre 2017, n. 51448, Rv. 271329-01; Cass., Sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 6393, Rv. 251951-01; Cass., Sez. IV, 16 dicembre 2011, n. 18814, Rv. 253594-01; Cass., Sez. IV, 2 luglio 2010, n. 34813, Rv. 248090-01.

in certe situazioni, per quanto rare ed anomale, possono lasciarsi andare a reazioni pericolose. Dunque, il fatto di escludere in termini assoluti e aprioristici che i felini possano essere animali pericolosi si pone in tensione con il criterio interpretativo consolidatosi in seno alla Corte di cassazione stessa a partire dal 2016, secondo cui la nozione di animale pericoloso non coincide necessariamente con la ferocia naturale, potendo la pericolosità derivare anche dalle concrete caratteristiche dell'animale e dalle circostanze del caso. D'altronde, se la *ratio* dell'art. 672 c.p. è preventiva e cautelare, appare metodologicamente discutibile ricavare dalla sola appartenenza dell'animale alla specie felina una presunzione assoluta di innocuità, anziché verificare se, in determinate condizioni, le caratteristiche individuali dell'esemplare e le circostanze concrete possano indurne comportamenti lesivi. Dunque, a parere di chi scrive, l'impossibilità di estendere alla vicenda giudiziaria in esame la giurisprudenza formatasi in materia di lesioni personali provocate dall'omessa custodia di canidi non deriva dalle differenze etologiche intercorrenti tra cani e gatti, bensì dall'insussistenza dei presupposti di tipicità richiesti dall'art. 672 c.p., posto che, nel caso di specie, come già rilevato, la ricorrente non possedeva (e nemmeno deteneva) i gatti randagi e gli stessi non si trovavano in una condizione di potenziale pericolosità, ragione per cui la situazione in concreto configuratasi era radicalmente diversa da quella descritta dalla predetta fattispecie e, pertanto, non poteva ritenersi scaturito alcun obbligo di custodia dei felini. In altri termini, la Corte di cassazione arriva a una conclusione condivisibile attraverso una premessa criticabile sul piano della generalizzazione e dell'assolutizzazione, posto che implica, rispetto alla fattispecie di cui all'art. 672 c.p., una piena equiparazione tra gatti domestici e gatti randagi. Si può in conclusione osservare che, nella sentenza in commento, la Suprema corte ha risolto più di quanto fosse realmente necessario, dal momento che la soluzione della vicenda concreta non richiedeva di sciogliere in termini assoluti la questione della pericolosità dei felini.

3. *Riflessioni conclusive. Tutela degli animali vs incolumità pubblica: un rapporto in via di ridefinizione?* Al di là delle questioni squisitamente tecnico-giuridiche sottoposte all'attenzione della Suprema corte, questa pronuncia stimola un'interessante riflessione rispetto al bilanciamento di due interessi

costituzionalmente protetti, l'incolumità pubblica³⁷, da un lato, e il benessere degli animali³⁸, dall'altro. *Prima facie*, la sentenza sembrerebbe delineare una sorta di scala gerarchica dei beni giuridici in gioco, in cui alla tutela degli animali

³⁷ La nozione di «pubblica incolumità» non è immediatamente afferrabile e va ricavata dall'analisi del Titolo VI del Libro II del Codice Rocco: nel disegno codicistico del 1930, era indiscutibilmente concepita quale bene giuridico super-individuale, sinonimo di «sicurezza pubblica» e frutto di una visione pubblicistica di tutela penale post-liberale e pre-costituzionale, che la svincolava da qualsivoglia tutela apprestata ai singoli individui, riconoscendo protezione alla sola collettività, in quanto caratterizzata dalla presenza di interessi adespoti e non personalizzabili. Così, TORDINI CAGLI, *I delitti contro la pubblica incolumità*, in AA. VV., *Diritto penale. Percorsi di parte speciale*, Torino, 2023, 326 ss. Con l'avvento della Costituzione, in dottrina, v'è stato chi ha proposto una rilettura personalistico-evolutiva di tale nozione, concependo l'incolumità pubblica come proiezione dell'incolumità degli individui, ovvero sia come anticipazione della tutela penale apprestata alla vita e all'integrità dei singoli, e annullando di fatto una differenza qualitativa tra i due beni giuridici. Cfr. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, 90; CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica, I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da Marinucci-Dolcini, Padova, 2003, 15 ss.; FIANDACA, *Il bene giuridico come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, a cura di Stile, Napoli, 1985, 44. Che si accolga la tesi dell'autonomia concettuale, ovvero quella della sovrapposizione, della categoria dell'incolumità pubblica rispetto all'incolumità individuale, quel che è certo è che il Titolo VI è costruito intorno alla nozione di pericolo comune, che si caratterizza per la diffusività del danno e per l'indeterminatezza (qualitativa e quantitativa) delle potenziali vittime, e, quindi, implica il ricorso alla tecnica normativa dell'anticipazione della tutela penale. Ancora, sulla nozione di incolumità pubblica, v. ARDIZZONE, *Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la)*, in *Dig. disc. pen.*, 1992, vol. VI, 361; CADOPPI-VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2023, vol. I, 201 ss.; CANESTRARI-CORNACCHIA, *Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Torino, 2010, vol. IV, 3; GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. Reati di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da Grosso-Padovani-Pagliaro, Milano, 2008, 41 ss.

³⁸ Il Titolo IX-bis, dedicato ai delitti contro gli animali, è stato inserito nel Libro II del Codice penale con la L. 20 luglio 2004, n. 189; la recente L. 6 giugno 2025, n. 82 ha mutato la denominazione del Titolo in questione in «Dei delitti contro il sentimento degli animali», allo scopo di rafforzare la tutela del bene giuridico e prevedendo a tal fine pene più aspre per chi uccide, maltratta, abbandona, o traffica illegalmente, esemplari animali. Per un primo commento “a caldo” di tale riforma, si vedano BOVATTI, *Verso una maggiore tutela degli animali? Prime riflessioni sulla Legge 6 giugno 2025, n. 82*, in *Giur. pen. Web*, 2025; RUGA RIVA, *La nuova tutela penale degli animali: ragioni e sentimento*, in *Leg. pen.*, 12 settembre 2025; ZANCHETTI, *La nuova legge sulla protezione degli animali (Legge 6 giugno 2025, n. 82): un passo avanti su una strada lunga*, in *Giur. pen. Web*, 2025. Più in generale, sulla tutela apprestata agli animali dal nostro codice penale, si rinvia a BACCO, *Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale*, Torino, 2018, 76 ss.; BONINI, *Un manuale di diritto penale avanzato*, Torino, 2026, 185 ss.; CADOPPI-VENEZIANI, *Elementi di diritto penale*, cit., 311 ss.; FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 710 ss.; FLORA, *Diritti degli animali, “vivisezione” e legittima difesa di “diritti altrui”*, in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, Padova, 2016, vol. I, 527 ss.; MASSARO, *I reati “contro gli animali” tra aspirazioni zoocentriche e ineliminabili residui antropocentrici*, in *Cult. e dir.*, 2018, 79 ss. Sulla riforma operata nel 2022 a livello costituzionale, v. *infra*.

sarebbe accordata una posizione di preminenza rispetto all'incolumità pubblica, tanto che si arriva a statuire che il “*tutor*” della colonia felina non è chiamato a rispondere delle molestie olfattive provocate dalle deiezioni dei gatti, neppure quando la sua attività di accudimento abbia favorito la stabile frequentazione dell'area imbrattata. Tuttavia, da un'analisi più approfondita della sentenza emerge come questa lettura “forte” sia da rifiutare, posto che la Corte di cassazione non accorda prevalenza né al benessere animale, né all'incolumità pubblica³⁹, bensì al principio di legalità, affermando incontrovertibilmente che la protezione di un bene giuridico non legittima l'attenuazione delle condizioni di imputazione penale necessarie a tutelare un altro bene, come invero ha fatto il Tribunale di Locri estendendo indebitamente l'ambito di operatività dell'art. 40 cpv. e soprassedendo ai presupposti di tipicità richiesti dall'art. 674 c.p. Nell'*iter* decisionale dei giudici di legittimità, l'incolumità pubblica risulta essere l'interesse soccombente, non perché lo si releghi in una posizione inferiore di un'ipotetica ed astratta scala gerarchica di beni giuridici costituzionalmente protetti, ma perché la sua tutela non può essere assicurata attraverso il ricorso ad una fattispecie penale priva dei suoi elementi costitutivi. Più precisamente, la pronuncia dimostra come il contingente conflitto tra i due interessi non possa essere risolto mediante una graduazione astratta dei rispettivi valori, ma debba essere ricomposto mediante le categorie proprie del diritto penale: tipicità della condotta, determinatezza della posizione di garanzia, effettiva disponibilità del potere impeditivo ed esigibilità della condotta doverosa. La protezione degli animali non neutralizza, dunque, la protezione delle persone, ma impedisce, piuttosto, che quest'ultima venga perseguita mediante un'imputazione penale costruita sulla sola circostanza, priva di sufficiente qualificazione giuridica, che un soggetto abbia scelto di prendersi cura dei gatti randagi. Dunque, com'è ovvio, non si prospetta alcuna superiorità del benessere animale rispetto a quello degli esseri umani, ma si riafferma con cristallina chiarezza la necessità di attendere sempre al principio di legalità di cui all'art. 25, co. 2 Cost., pur senza mai richiamarlo esplicitamente. Senz'ombra di dubbio – ma non poteva essere altrimenti alla luce della riforma del 2022 che ha profondamente inciso sull'art. 9 Cost.⁴⁰ – tale

³⁹ Sull'inesistenza di “diritti tiranni” e, quindi, sull'impossibilità di codificare a livello astratto una scala gerarchica di beni costituzionalmente protetti, cfr. Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, in *Giorn. dir. anim.*, 2013, 7, 750.

⁴⁰ Cfr. Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 recante “*Modifiche agli articoli 9 e 41 della*

pronuncia tratta la protezione degli animali come un bene di rilievo costituzionale, e non come un semplice interesse sentimentale o metagiuridico, rendendo perciò possibile un bilanciamento “alla pari” con il bene dell’incolumità pubblica. D’altronde, già la disciplina normativa delle colonie feline contenuta nella L. 281/1991 – e ripresa dalle singole leggi regionali, compresa quella della Regione Calabria del 2023, nonché dall’ordinanza contingibile ed urgente emanata nel 2021 dal Sindaco del Comune del *locus commissi delicti* – è frutto di un ponderato bilanciamento di interessi di rilievo costituzionale: com’anche confermato dalla Consulta nel 1992, le norme relative alla sterilizzazione dei gatti, e più in generale alla gestione delle colonie feline, si inseriscono in una più ampia prospettiva di tutela della salute pubblica, nell’ottica di evitare la propagazione di malattie e la creazione di ambienti insalubri per gli esseri umani⁴¹. Dunque, la disciplina normativa delle colonie feline già di per sé incorpora un primo bilanciamento di interessi: i gatti sono tutelati proprio perché vivono in libertà e, pertanto, si vuole assicurare sia il loro benessere sia quello degli abitanti delle zone caratterizzate da randagismo, ma non per questo chi decide volontariamente di accudire le colonie viene investito di ogni possibile conseguenza negativa derivante dalla presenza degli animali. In definitiva possiamo dire che la tutela degli animali e la tutela dell’incolumità pubblica (*sub specie* salute pubblica) non sono necessariamente beni antagonisti, ma, anzi, soprattutto con riferimento al fenomeno del randagismo, coesistono e si integrano reciprocamente, nella cornice più ampia e imprescindibile del rispetto del principio di legalità.

SOFIA REGINI

Costituzione in materia di tutela dell’ambiente, pubblicata in Gazz. Uff. 22 febbraio 2022, n. 44, che ha provveduto ad aggiungere all’art. 9 Cost. il seguente comma: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Per un’analisi approfondita di tale riforma, si vedano CONTE, *Ambiente, paesaggio, cultura. Il “lessico” costituzionale dopo la riforma*, in *Riv. AIC*, 2023, 3, 77 ss.; CORTESE, *Sulla riforma degli artt. 9 e 41 Cost.: alcune osservazioni*, in www.ambientediritto.it, 2022.; DI PAOLA-TRENTA (a cura di), *La valorizzazione costituzionale dell’ambiente. (Articoli 9 e 41 Costituzione)*, Messina, 2023; DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in www.costituzionalismo.it, 6 giugno 2022; IMARISIO-SOBRINO (a cura di), *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni: un primo confronto. Atti del seminario svoltosi a cuneo il 29 aprile 2022*, Torino, 2022; PINARDI, *Iniziativa economica, lavoro ed ambiente alla luce della recente riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Riv. dir. sic. lav.*, 2023, 1, 21 ss.

⁴¹ Corte cost., 25 marzo 1992, n. 123, in *Giur. cost.*, 1992, 1041.